



COMUNE DI RODÌ MILICI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, relativo alle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 3 e 4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

SI COMUNICA

1. che **SONO SOSPESE** le manifestazioni, gli eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
2. che **SONO SOSPESE** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
3. che è doveroso rispettare la **DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO**, nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
4. che è necessario garantire, in tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli previsti ai punti 2 e 3, l'adozione di misure organizzative tali da consentire un **ACCESSO AI PREDETTI LUOGHI CON MODALITÀ CONTINGENTATE O COMUNQUE IDONEE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
5. la **SOSPENSIONE** degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
6. la **SOSPENSIONE** delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
7. che, a partire dal **QUATTORDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE ALLA DATA DEL 08 MARZO 2020, chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia E Delle Province Di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli, DEVE COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI BASE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, E PORSI IN AUTOISOLAMENTO FIDUCIARIO PER I 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO, DI VIAGGI E DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA;**
8. che la mancata osservanza dagli obblighi previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze Presidente della Regione Siciliana comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'**ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE** se il fatto non costituisce reato più grave.

Rodi Milici li, 08/03/2020



IL SINDACO

DOTT. EUGENIO ANIBERTI